

Arca Affari Giuridici e Contrattuali

Ufficio Legale

PROTOCOLLO IN PARTENZA

N. 358 DEL 11.11.2013

Napoli, 11 novembre 2013

Sig. Commissario Straordinario
Luciano Dassatti**Sig. Segretario Generale**
Dott. Emilio Squillante

SEDE

Oggetto: attuazione Decreto Legislativo n. 33/2013 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – **comunicazione avvio procedimento sanzionatorio.**
Ns./Vs. Rif.: nota M.I.T. n. 11450 del 21.10.2013 e telefax A.P. n. 1577 del 4.11.2013.

Il sottoscritto, nella qualità di responsabile anticorruzione e trasparenza nominato con delibera Commissariale n. 378 del 12.9.2013, facendo seguito alla intercorsa corrispondenza in tema di pubblicità e trasparenza negli Enti pubblici,

premesso che

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota richiamata in riferimento, ha invitato le Autorità Portuali ad attuare quanto disposto all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, pena “... l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni ...”.
- Con telefax n. 1577 del 4.11.2013, il Commissario Straordinario di questa Autorità Portuale richiedeva a tutti i componenti del Comitato Portuale di trasmettere, **entro e non oltre il giorno 8.11.2013**, i dati reddituali e patrimoniali “... secondo le indicazioni e lo schema di cui alla tabella 1 della nota n. 11450 del 21.10.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ...”.
- Alla data odierna dei ventitré membri del comitato portuale l'unico che ha ottemperato al dettato normativo, in disparte lo scrivente, è il Sindaco del Comune di Castellamare di Stabia.
- Altri sei componenti hanno riscontrato la richiesta del Commissario Straordinario, rendendo dichiarazioni non conformi alle previsioni di Legge: **Campolattano** Antonio (rappresentante imprese ferroviarie) ha prodotto una documentazione incompleta (manca la dichiarazione reddituale e patrimoniale); **Mastellone** Andrea (rappresentante agenti marittimi) ha prodotto la tabella 1 senza inserire le notizie richieste; **Tagliatela** Luigi (rappresentante del M.I.T.) e **Calabrese** Mario (rappresentante del Comune di Napoli) hanno eluso la richiesta; **De Crescenzo** Domenico (rappresentante degli Spedizionieri) si è limitato alla mera trasmissione del CUD 2013 e del curriculum vitae; **Frenna** Raffaele (rappresentante dei lavoratori) ha dichiarato notizie incomplete ed errate sull'atto di nomina e sul gettone di presenza.

considerato che

- La trasparenza, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 33/2013, “... *concorre ad attuare i principi costituzionali di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione ... essa integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino ...*”.
- Le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 si applicano, oltre che ai componenti del comitato portuale, a “... **a chiunque esercita poteri di indirizzo politico ...**” (art. 14 n. 1) in quanto “... *la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di organi...uffici...di incarichi di diretta collaborazione... è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico...*” (art. 4 n. 2 D. Lgs. citato).
- Con delibera n. 63 del 31.7.2013 l'Autorità nazionale Anticorruzione ha precisato, tra l'altro, che: “... *i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza ... I dati e le informazioni sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente ...*”.
- Nello stesso deliberato, in merito alla tipologia delle sanzioni previste dall'articolo 47 del D. Lgs. n. 33/2013, ha osservato che “... *per le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica ... il legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l'irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato. La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico ... E' sanzionata la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla mancata o incompleta comunicazione da parte dell'interessato, che dalla inerzia del funzionario responsabile della pubblicazione il quale, pur disponendo dei dati, non ha provveduto a pubblicarli ... Ne consegue che qualora il Responsabile della trasparenza non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pubblicazione è tenuto a segnalare all'Autorità Nazionale AntiCorruzione l'inadempimento rilevato ...*”.
- In merito, infine, al procedimento sanzionatorio, l'articolo 47, c. 3 del D. Lgs. 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “... *sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ...*”.
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione, sempre nella richiamata delibera, ha sancito che “... *ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981 ... Si evidenzia che il procedimento per l'irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte dell'A.N.AC., dell'O.I.V. e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio ...*”.

rilevato che

- la mancata o incompleta pubblicazione, che configura l'inadempimento, è presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio che, in coerenza con quanto evidenziato dal Ministero vigilante, deve essere attivato ex art. 47 comma 1 del D. Lgs. 33/2013.

Tanto premesso, considerato e rilevato,

Nel restare in attesa di conoscere il nominativo dei due dipendenti cui sarà affidato, rispettivamente, il compito di compiere l'istruttoria e di irrogare le sanzioni, si consiglia di sollecitare i componenti del comitato portuale inadempienti a trasmettere via mail, in formato aperto, i dati richiesti, entro il termine massimo del 13.11.2013, ore 12.

Qualora non si provveda alla designazione dei dipendenti responsabili dell'istruttoria e dell'irrogazione delle sanzioni si evidenzia che, in mancanza, tali funzioni sono demandate, dalla Legge, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Segretario Generale (titolare in questa Amministrazione del potere di irrogare sanzioni disciplinari) che agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981.

In tale ipotesi si rappresenta che la presente comunicazione è da intendersi quale avvio del procedimento sanzionatorio.

Avv. Antonio del Mese

